

CASSAZIONE PENALE

Ricorso

CIRCOSTANZE DEL REATO

Aggravanti comuni

REATO CONTINUATO E REATO COMPLESSO

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PEZZULLO Rosa - Presidente -

Dott. CATENA Rossella - rel. Consigliere -

Dott. CALASELICE Barbara - Consigliere -

Dott. TUDINO Alessandrina - Consigliere -

Dott. BRANCACCIO Matilde - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Trento, nel processo a carico di:

F.D., nata a (OMISSIS);

avverso la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale per i Minorenni di Bolzano emessa in data 02/10/2018;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott.ssa Rossella Catena;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa FILIPPI Paola, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio con riferimento alla concessione del perdono giudiziale.

Svolgimento del processo

1. Con la sentenza impugnata il Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale per i Minorenni di Bolzano dichiarava non doversi procedere nei confronti di F.D., in relazione al reato di cui all'art. 110 c.p., art. 81 c.p., comma 2, D.Lgs. n. 231 del 2007, art. 55, comma 9, commesso in (OMISSIS), per concessione del perdono giudiziale.

2. In data 12/10/2018 il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Trento ricorre per violazione di legge, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. b), in riferimento all'art. 169 c.p., comma 3, avendo la F. già riportato una condanna a pena detentiva per delitto, alla pena di mesi due di reclusione ed Euro 80,00 di multa, convertita in mesi quattro di libertà controllata, per i delitti di cui all'art. 341 bis c.p., e per il reato di cui all'art. 624 c.p., art. 625 c.p., n. 5, irrevocabile il 05/09/2017; rileva, inoltre, che la scheda della minore appare incompatibile con una prognosi favorevole nei sensi dell'astensione dalla commissione di futuri reati.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

Per pacifica giurisprudenza di questa Corte "In tema di condizioni ostative alla concessione del beneficio del perdono giudiziale per i minori degli anni diciotto, ai sensi dell'art. 169 c.p., comma 3, e art. 164 c.p., comma 2, n. 1, per precedente condanna deve intendersi qualsiasi condanna divenuta definitiva prima della decisione relativa al beneficio, non rilevando nè il momento di consumazione del reato oggetto di giudizio - che potrebbe essere stato commesso successivamente a quelli oggetto del perdono - nè il momento della pronuncia della

stessa, che potrebbe essere sopravvenuta nel corso del procedimento per la concessione del beneficio." (Sez. 1, sentenza n. 46586 del 01/10/2015, V., Rv. 265729).

Nel caso in esame, come rilevato dal ricorrente, la minore aveva riportato condanna con sentenza definitiva il 05/09/2017, per il delitto di cui all'art. 341 bis c.p., commesso in data (OMISSIS), il che già costituiva condizione ostativa alla concessione del perdono giudiziale, anche prescindendo dalla presenza di ulteriori procedimenti penali pendenti - come rilevabili dalla scheda della minore allegata al ricorso -, elemento sicuramente ostativo ad una prognosi di astensione dalla futura commissione da reati.

Nel discende, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale per i minorenni di Bolzano. In caso di diffusione del presente provvedimento andranno omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52 in quanto imposto dalla legge.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale per i Minorenni di Bolzano. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52 in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma, il 14 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 6 settembre 2019